



VERBALE N. 23 DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Varie ed eventuali

- Vengono ammessi in Aula gli Avv.ti Alessandro Bianchini e Federico Spuntarelli quali organizzatori della squadra "Avvocati Romani", che parteciperà agli Europei di Calcio riservati agli avvocati. Gli Avv.ti Bianchini e Spuntarelli donano al Consiglio la maglia della squadra in ricordo dell'importante evento internazionale.

Il Presidente Vaglio ringrazia i Colleghi per il gentile dono offerto al Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

Giuramento avvocati

- Sono presenti: Avvocato Alessandro Artuso, Abogado Luciano Cappetta, Avvocato Alessandra Casciani, Avvocato Alfonso Cernelli, Abogado Alessio Ciasco, Abogado Francesco Ciccolini, Abogado Antonino Ferrara, Abogado Mattia Formichetti, Abogado Luca Fortunato, Abogado Gabriele Lelli, Abogado Valerio Palma, Abogado Romina Petrunaro, Abogado Fabrizio Pomponi, Abogado Riccarda Righi, Avvocato Stefano Rosati, Abogado Angelo Spada, Avvocato Maria Stella Taverniti, Avvocato Giacomo Testa, Avvocato Maria Ughi, Avvocato Maria Vittoria Vitti, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sull'invito pervenuto dall'Avv. Remo Danovi, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, pervenuto in data 18 maggio 2015, per intervenire, nell'ambito delle iniziative EXPO, alla Tavola Rotonda organizzata per il 5 e 6 giugno p.v., presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, Via Freguglia n. 1, sul tema "Tutela della vita e della salute e lotta alle frodi". All'evento sono stati invitati tutti i Presidenti degli Ordini forensi italiani e i rappresentanti nazionali dell'Avvocatura. Nella sessione pomeridiana introdurrà i lavori il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, seguirà la tavola rotonda che si concretterà con la redazione di un documento condiviso tra gli Ordini ed il C.N.F.

Il Presidente comunica che parteciperà all'importante evento.

Il Consiglio delega a partecipare il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pervenuta in data 14 maggio 2015, con la quale comunica che il 18 giugno p.v., alle ore 11.00, si svolgerà la relazione annuale presso la Camera dei Deputati.

Il Presidente comunica che parteciperà all'importante evento.



Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del (omissis) dell'Avv. (omissis) il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di (omissis), chiede la disponibilità dell'Aula Avvocati per il (omissis), dalle ore (omissis) per la consueta assemblea ordinaria degli iscritti indetta per l'approvazione del bilancio.

Il Consiglio delibera di concedere alla (omissis) l'Aula Avvocati per il giorno (omissis) dalle ore (omissis).

– Il Presidente Vaglio riferisce sui ringraziamenti pervenuti dai genitori dell'Avv. Lorenzo Alberto Claris Appiani, Collega prematuramente scomparso il 9 aprile u.s. per i tragici fatti avvenuti presso il Tribunale di Milano, per il telegramma di condoglianze ricevuto dall'Ordine degli Avvocati di Roma inviato lo stesso giorno del grave fatto.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Attilio F. Ferri, Vice Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto di Roma, pervenuta in data (omissis), con la quale riscontra l'istanza di autotutela presentata dal difensore dell'Avv. (omissis) avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del (omissis) con cui è stata disposta la cancellazione dall'Albo della professionista a seguito della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. (omissis) del (omissis) che confermava la sanzione disciplinare dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) del (omissis) della sospensione a tempo indeterminato in attesa dell'esito del procedimento penale.

L'Avv. (omissis) ha impugnato innanzi la Corte Suprema di Cassazione il provvedimento del C.N.F. con ricorso notificato il (omissis), R.G. (omissis).

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla per esame e relazione e manda all'Ufficio Disciplina per gli ulteriori incumbenti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota degli Avv.ti Giancarlo Renzetti e Marco Lepri, rispettivamente Presidente e Segretario dell'Associazione Nazionale Forense – Roma, indirizzata al Ministro della Giustizia e al Tribunale Ordinario di Roma, e per conoscenza all'Ordine, per comunicare la propria disponibilità a partecipare all'istituendo Tavolo tecnico di confronto permanente per apportare suggerimenti utili alla risoluzione delle varie criticità dovute alla gravosa carenza di personale nell'Amministrazione della Giustizia romana sulla gestione della lavorazione delle istanze di liquidazione dei compensi e di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, nonché la gestione dei Difensori d'Ufficio, che incide pesantemente sul regolare svolgimento dell'attività con una notevole dilatazione dei tempi che portano molto spesso ad una grave compromissione del diritto di difesa.

Il Consiglio delega il Consigliere Mazzoni per esame e relazione.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Cesare Felice Giuliani, Presidente della Consulta delle Professioni della Camera di Commercio di Roma, pervenuta in data 18 maggio 2015, con la quale comunica la riunione della Consulta, presso la sede di Via dé Burrò 147, in prima convocazione per l'11 giugno 2015, alle ore 11.00 e in seconda convocazione per il 15 giugno 2015, alle ore 10.00, per la designazione del rappresentante della Consulta nel Consiglio della Camera di



Commercio di Roma.

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che parteciperà alla riunione.

Il Presidente Vaglio comunica che in data 15 maggio 2015 ha partecipato alla riunione in seconda convocazione della Consulta delle Professioni e che in tale circostanza è stato eletto Presidente il Notaio Cesare Felice Giuliani e Vice Presidente l'Arch. Arturo Livio Sacchi.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Michele Lucherini, Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, pervenuta in data 18 maggio 2015, con la quale comunica che l'Ordine dall'11 maggio u.s. ha promosso la procedura di autorizzazione per l'introduzione di tutte le cause e dei procedimenti civili tramite PCT, senza la necessità di recarsi nelle Cancellerie. L'Avv. Lucherini trasmette la guida rapida e il decreto del Ministero della Giustizia.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Bolognesi con il supporto degli Avvocati Emanuele Ruggeri, Antonio Labate e Guglielmo Lomanno per verificare la fattibilità e l'opportunità dell'iniziativa.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale informa che si terrà a Genova dal 29 al 31 maggio p.v. all'Assemblea Nazionale degli Osservatori della Giustizia Civile e chiede di essere designato, nel caso in cui nessun Consigliere potesse presenziare in rappresentanza del Consiglio, per partecipare all'evento con oneri a proprio carico.

Il Condello esprime voto contrario.

Il Consiglio ritenuta l'importanza dell'evento delega il Consigliere Nicodemi. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sull'invito pervenuto dal Cerimoniale della Scuola di Polizia Tributaria in data 14 maggio u.s. per partecipare al convegno, organizzato di concerto con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che si terrà il 28 maggio p.v., ore 9.30, presso la sede dell'Istituto in Lido di Ostia, Via delle Fiamme Gialle n. 16, sul tema "Dal contrasto alle mafie alla gestione dei beni sequestrati e confiscati".

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l'impossibilità del Presidente e dei Consiglieri a partecipare all'importante evento. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Francesco Schippa, pervenuta in data 14 maggio 2015, con la quale, in qualità di membro della Conferenza dei Giovani Avvocati di Roma, trasmette la relazione redatta in occasione dell'evento internazionale "Giornate a Madrid" al quale ha partecipato in veste di Segretario Conferenziere (all. n. 1).

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Dott.ssa Carmela Cavallo, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, pervenuta in data 19 maggio 2015, con la quale trasmette la nota del Ministero della Giustizia relativo all'avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica – settore penale – e chiede ai Presidenti degli Ordini forensi del distretto del Lazio di esprimere parere



positivo in ordine all'accennato avvio nonchè, conseguentemente, sottoscrivere la richiesta di emissione di decreto al Ministero della Giustizia che pure acclude.

Il Consiglio esprime parere favorevole e manda alla Segreteria per predisporre la relativa richiesta.

- Il Presidente Vaglio comunica che, in collaborazione con il "Movimento per la Giustizia" e con "Magistratura Democratica", ha organizzato, per il 19 giugno 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.30, il convegno sul tema "Carcere, confisca e diritti umani alla luce della giurisprudenza della CEDU". Il Presidente, Avv. Mauro Vaglio, introdurrà i lavori e rivolgerà ai partecipanti l'indirizzo di saluto. L'Avv. Dorian Chianese, dell'Associazione europea dei diritti civili, e la Dott.ssa Donatella Salari, dell'Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, modereranno i lavori. Saranno relatori il Sen. Luigi Manconi, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani al Senato, il Dott. Riccardo De Vito, Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Sassari, il Dott. Stefano Anastasia, Ricercatore di filosofia e sociologia del diritto dell'Università di Perugia, il Dott. Roberto Rossi, Magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il Dott. Francesco Menditto, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, la Dott.ssa Tiziana Cocoluto, Magistrato dell'Ufficio GIP presso il Tribunale di Roma e l'Avv. Aldo Minghelli Consigliere Dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Ai partecipanti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio prende atto e approva.

- Il Presidente Vaglio, in relazione all'incarico già conferito per rappresentare l'Ordine nel giudizio promosso dall'AGAMM - Associazione Giovani Amministrativisti innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per Lazio - Roma, alla luce delle indicazioni ricevute dal difensore Avv. (omissis) propone la proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il regolamento del C.N.F. sull'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti ed il bando per la partecipazione alla Scuola.

Infatti, sono stati segnalati diversi vizi di legittimità che non sono stati sollevati dall'AGAMM nel ricorso proposto e che meritano un approfondimento.

In particolare, oltre al necessario approfondimento della questione di legittimità costituzionale del regolamento, solo accennata nel ricorso dell'AGAMM, sono stati riscontrati alcuni vizi relativi al bando (mancanza di pubblicità legale, mancanza della nomina della commissione prevista dall'art. 3 e, comunque, mancanza della sua pubblicazione) che meritano la proposizione del ricorso autonomo.

Il Consigliere Condello si astiene perché sono già pendenti alcuni ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio presentati da altri istanti.

Il Consiglio approva e nomina quale difensore per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'Avv. (omissis), con studio in Roma alla Via (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi comunicano di avere partecipato in data 18 maggio 2015 alla riunione indetta dal Presidente della Terza Sezione del Tribunale di Roma, Dott. Francesco Mannino, responsabile del progetto Customer Satisfaction, che in tale occasione ha illustrato gli esiti generali del primo sondaggio effettuato dagli studenti universitari attraverso la raccolta di circa 800 questionari compilati dagli utenti privati del Tribunale Civile. Su un campione di



380 intervistati di sesso maschile (46,3%) e di 441 di sesso femminile (53,7%) solo 16 (1,9%) hanno risposto di essere molto soddisfatti dei servizi resi dal Tribunale Civile di Roma, 165 soddisfatti (20,1%), 358 né soddisfatti né insoddisfatti (43,6%), 243 insoddisfatti (29,6%), 39 molto insoddisfatti (4,8%). I risultati così esposti sono in linea con le precedenti esperienze, ponendosi nel mezzo tra quelli di Torino (miglior soddisfazione) e quelli di Catania (peggior soddisfazione). Gli esperti statistici e sociologici universitari stanno analizzando più approfonditamente le risposte ai questionari individuati per specifici gruppi e saranno in grado di predisporre un quadro completo in breve tempo.

Ora è giunto il momento di passare alla seconda fase attraverso la proposizione di un apposito questionario agli Avvocati e Praticanti Avvocati.

In considerazione della difficoltà di reperire ulteriori studenti per procedere in loco al completamento e raccolta dei questionari, è stato deciso concordemente di procedere alla somministrazione degli stessi attraverso il sistema telematico.

In considerazione del già predisposto sul sito istituzionale sondaggio circa la “**Segnalazione inefficienze o eccellenze Uffici Giudiziari**”, il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi propongono di far adattare quest’ultimo alle nuove esigenze, verificando con Lextel l’eventuale costo aggiuntivo. La raccolta delle risposte al questionario dovrà avvenire in modo da garantire da una parte la certezza che ciascun iscritto risponda una sola volta e dall’altra l’anonimato dell’intervistato.

Il Consiglio autorizza il Presidente Vaglio sulle possibilità di adattamento ed eventuali costi aggiuntivi.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Condello comunicano di avere partecipato nella mattinata di sabato 16 maggio 2015 alla riunione dei Presidenti degli Ordini territoriali e delle Unioni distrettuali indetta dal Consiglio Nazionale Forense per la presentazione dei nuovi componenti. Il neo Presidente Andrea Mascherin ha illustrato con dovizia di particolari le intenzioni ed i progetti che saranno avviati dal nuovo Organismo, facendo riferimento in particolare all’intenzione di riesaminare tutti i regolamenti che sono stati oggetto di impugnazione innanzi al T.A.R., con particolare riferimento a quello sulla formazione e sui Consigli distrettuali di disciplina. E’ stato tra l’altro particolarmente apprezzata la decisione di incontrare separatamente gli Ordini rispetto all’O.U.A. e alle Associazioni, con le quali, infatti, ha fissato una riunione in un altro giorno. Peraltro il Presidente Mascherin ha preannunciato l’idea di costituire un’«Agorà» riservata a delegati di tutti gli Ordini, che abbia lo scopo di studiare e confrontare le esigenze territoriali e nazionali dell’Avvocatura.

Il Presidente Vaglio è intervenuto esprimendo, essendosi consultato sul punto con il Consigliere Segretario Di Tosto e con il Consigliere Tesoriere Galletti, l’apprezzamento del Consiglio dell’Ordine di Roma per il progetto esposto dal Presidente Mascherin e la speranza che lo stesso possa essere portato avanti nei fatti, ha inoltre rappresentato alcune forti criticità proprio in relazione a molti dei Regolamenti attuativi della L. 247/12, soprattutto per i giovani Colleghi. In particolare ha fatto riferimento alle osservazioni svolte dal Consiglio nella scorsa adunanza sui temi all’ordine del giorno della riunione in corso e che sarebbero state inviate a breve al C.N.F. e a tutti gli Ordini. In particolare ha osservato come non sia accettabile che il C.N.F., anche per il tramite della Scuola Superiore dell’Avvocatura abbia inteso con il Regolamento sull’art. 43 L. 247/12, arrogarsi compiti che la legge non gli attribuisce ma che sono di esclusiva competenza degli Ordini, esautorati già di altre importanti funzioni. Ha perciò chiesto che le buone intenzioni in quell’occasione espresse dal Presidente Mascherin siano attuate immediatamente con un forte segnale di discontinuità con il passato e con



un'apertura nei confronti degli Ordini.

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti ritengono di sottolineare al Consiglio come il Presidente del C.N.F. abbia effettivamente dato una nuova impostazione all'operato dell'organo di rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura italiana, che se mantenuta segnerà un passaggio epocale tra il vecchio concetto di distacco di tale Organismo dai problemi reali dei Colleghi ed il nuovo concetto di impegno in favore di tutti i Colleghi, soprattutto i meno fortunati ed i giovani.

Il Presidente Vaglio propone di invitare il Presidente Andrea Mascherin, unitamente al Consigliere Nazionale Forense romano Donatella Cerè, davanti al Consiglio dell'Ordine in occasione di una delle Cerimonie di giuramento dei nuovi Avvocati, in modo che il Consiglio possa congratularsi per la prestigiosa carica conseguita.

Il Consiglio approva e delega il Presidente Vaglio a concordare con il Presidente Mascherin la data dell'adunanza alla quale parteciperà.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Minghelli, Cassiani e Condello riferiscono di avere partecipato all'evento definito "Notte bianca della legalità" organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati - Sezione Roma ed iniziato nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2015 alle ore 16.00 e conclusosi a tarda serata, al quale hanno preso parte circa 800 studenti delle scuole superiori romane. In apertura sono intervenuti dal palco il Presidente della Sezione romana dell'A.N.M., Dott. Giacomo Ebner, ed altri rappresentanti del mondo giustizia di Roma. Il Presidente Vaglio ha portato il saluto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e ha ricordato ai ragazzi presenti come i concetti di legalità e giustizia assumano un significato profondo soprattutto in un Paese come il nostro dove sono espressione di democrazia e sono la conseguenza diretta della corretta applicazione del principio inviolabile del diritto di difesa, sancito dalla nostra Costituzione. Ha inoltre sottolineato che i giovani costituiscono il futuro della nostra Patria e che ad essi spetterà il compito di costruire un mondo sempre più rispettoso delle libertà pubbliche e private. Sono state infine distribuite ai presenti le confezioni predisposte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma contenenti brochure con la storia della bandiera e l'inno nazionale, la bandiera italiana e la coccarda tricolore, di cui tutti sono stati entusiasti.

La manifestazione è proseguita con lo svolgimento di diverse sessioni dedicate a vari temi relativi alla giustizia, tutti affrontati con grande interesse, per concludersi nella serata con un evento musicale nel quale si sono esibiti molti artisti famosi.

Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Minghelli ritengono che l'iniziativa abbia raccolto un grande successo e che sia stato un segnale importante di avvicinamento del mondo della giustizia romana alla cittadinanza, rappresentata nella circostanza dai giovani studenti. Per costruire un'immagine positiva dell'Avvocatura si dovrà continuare su questa strada, progettando altre iniziative di analogo contenuto.

Il Presidente Vaglio intende rivolgere pubblicamente i propri complimenti al Consigliere Minghelli che, senza alcun reale supporto, si è gravato dell'onere di organizzare la manifestazione dal lato Avvocatura, realizzando tra l'altro un apprezzatissimo evento culturale legato all'Avv. Fulvio Croce, che negli anni '70 dello scorso secolo ha sacrificato la propria vita per far rispettare il principio inviolabile del diritto della difesa, assumendo come Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino la difesa d'ufficio dei brigatisti e venendo per questo ucciso il 28 aprile 1977 con 5 colpi di pistola nell'androne della propria abitazione da un commando composto da due uomini ed una donna.



L'iniziativa ha avuto un grande successo soprattutto sui ragazzi che hanno seguito con immenso interesse e commozione la proiezione della ricostruzione storica degli eventi di quel tempo.

Il Consigliere Rossi riferisce di aver appreso che nell'ambito della manifestazione è stato organizzato un evento teatrale, il cui testo sarebbe stato scritto dal Dott. Picozzi (IV Sez. Penale), in cui al testimone della difesa è stato attribuito il nome di "Falsetti". L'accaduto, oltre all'evidente inopportunità, si appalesa di evidente gravità, tanto più in considerazione del fatto che il pubblico era costituito da giovani studenti.

Ciò è tanto più grave se si considera che l'iniziativa proviene da quello stesso magistrato che solo pochi giorni orsono è stato l'estensore di una ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale in cui è stato gravemente screditato il ruolo e la figura stessa del difensore.

Il Consiglio si complimenta con il Consigliere Minghelli per l'ottima organizzazione degli eventi dell'Ordine e delega il Consigliere Segretario Di Tosto a sottoporre al Consiglio una serie di proposte adatte a rendere alla cittadinanza un'immagine positiva dell'Avvocatura romana. Prende atto di quanto comunicato dal Consigliere Rossi sul comportamento del Dott. Picozzi e si rammarica che da un appartenente alla Magistratura possano provenire siffatti atteggiamenti dilleggianti sulla regolare amministrazione della giustizia.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Bolognesi, rilevato che non sono state più ricevute notizie dal Consiglio Giudiziario circa l'indagine svolta sugli incarichi assegnati dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma dalla designata Commissione, propongono di convocare il componente del Consiglio Giudiziario Avv. (omissis), che si era occupato a suo tempo della questione, affinché riferisca sullo stato della segnalazione effettuata sul punto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio approva e fissa la data dell'11 giugno 2015 alle ore 17.30 per la convocazione dell'Avv. (omissis). Dispone che la Segreteria comunichi immediatamente all'Avv. (omissis) la data della presente convocazione.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti ritengono opportuno segnalare al Consiglio il contenuto dei seguenti disegni di legge in corso di discussione affinché i singoli Consiglieri responsabili dei progetti interessati li esaminino approfonditamente coinvolgendo i componenti degli stessi:

- davanti alla Camera dei Deputati la X Commissione ha quasi del tutto concluso l'esame di C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti "Disposizioni in materia di azione di classe" nel quale si evidenziano alcuni passaggi interessanti: 1) confermata la disciplina attuale (anche se si passa al concetto dei diritti omogenei), che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema opt-in, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo) e si aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'opt-out) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe; 2) rappresentante comune scelto dal Tribunale tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare però quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta; 3) previsione di un patto di quota lite da riconoscere al rappresentante comune ed all'avvocato dell'attore (il compenso costituisce una sorta di quota lite, in quanto è una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei



componenti la classe e in misura progressiva, secondo alcuni scaglioni. L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni in presenza di alcuni presupposti; indirettamente si reintroducono in questo modo delle forme tariffarie seppur sotto la veste di un compenso in percentuale); 4) competenza Tribunale delle Imprese; 5) adesioni possibili senza difensore. A breve è prevista la discussione in Aula. La posizione delle Associazioni dei Consumatori sembrerebbe rafforzata dalla novella.

Avanti alla VI Commissione e X Commissione è iniziato il percorso dell'Atto Camera: 3012 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (quello che introduce il socio di capitali per la professione forense).

Muove i primi passi in Commissione Giustizia il noto Disegno di legge cd. Berruti: "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile" (C 2953); disposte audizioni informali.

- in Senato alla Commissione Giustizia sono in discussione Atto Senato n. 1738 "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace" e Atto Senato n. 1012 "Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura". Termini emendamenti già scaduti l'11 maggio 2015.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'8 maggio 2015 in via preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Per il recepimento della direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al Codice del consumo (decreto legislativo n.206/2005), al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l'impostazione del Codice medesimo. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente, qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. Per organismo ADR si intende qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto in un apposito elenco istituito presso ciascuna Autorità competente (Ministero della giustizia, unitamente al Ministero dello sviluppo economico, Consob, AEEGSI, AGCOM e Banca d'Italia). Ogni Autorità definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio. È fatto obbligo agli organismi ADR di mantenere un sito web che fornisca alle parti facile accesso alle informazioni ma al contempo deve essere consentita al consumatore la possibilità di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica. Segnalo che per queste procedure ADR non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato.

Il Consiglio delega i Consiglieri responsabili dei Progetti interessati dalle norme all'esame del Parlamento ad approfondire con i loro componenti tutti gli aspetti delle proposte normative.

Audizione Avv. (omissis) – parere n. (omissis)

- Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis) in merito alla richiesta di parere di congruità n. (omissis). All'esito il Consiglio delibera come da separato verbale.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio



Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Francesco Bartolotta, Fabio Massimo Cantarelli, Rodolfo Cantilena, Iolanda Celeste, Luigi Dentice, Laura Genovesi, Sandra Giusti, Giampiero Laurino, Luca Luchetti, Veronica Mugno, Francesco Andrea Murgia, Simona Poletti, Pamela Sinopoli, Silvia Tipaldi, Emilio Valenti,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma di Via Teulada nella notte tra giovedì 14 maggio e venerdì 15 maggio u.s. si è verificato un sabotaggio delle postazioni di lavoro poste al quarto piano dell'edificio ove operano i dipendenti assunti dall'Ordine.

Gli autori del reato hanno tagliato i cavi di alimentazione dei personal computer e gettato a terra, spargendoli in modo disordinato, i fascicoli posti sulle scrivanie.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che la Cancelleria Pubblicazioni Sentenze dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ha comunicato che nel mese di aprile 2015 il personale dipendente assunto all'uopo dall'Ordine con contratto a tempo determinato ha pubblicato n. 4.155 sentenze arretrate di cui:

- sentenze ordinarie pubblicate (1 unità per 7 giorni): n. 385;

- sentenze OSA pubblicate: n. 3.770.

Il residuo delle sentenze OSA da pubblicare è di 36.274.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto sulla nota dell'On. Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, con la quale informa che nella settimana corrente è previsto il voto finale sul provvedimento Anticorruzione (Disposizioni in materia di delitti contro la P.A., di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio), già approvato dal Senato, e del Ddl Anticorruzione del Governo.

L'On. Ferranti trasmette il testo del provvedimento, il dossier del Servizio Studi e il testo integrale dell'intervento del relatore, On. David Ermini, in sede di discussione generale.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

– Il Consigliere Tesoriere Galletti fornisce al Consiglio il riepilogo della situazione dei morosi aggiornata ad oggi. All'inizio della poderosa attività di recupero dei crediti dei morosi avviata a febbraio 2014 i morosi erano 1.513 per un totale dovuto di euro 702 mila.

Le procedure di irreperibilità sono state n. 82. I professionisti sospesi sono stati n. 108 e quelli da riconvocare sono n. 116.

Sono stati inoltrati soltanto n. 3 ricorsi al C.N.F.

Dunque, gli irreperibili, i colleghi da riconvocare e i sospesi sono in totale n. 309 per un totale dovuto di euro 232.189.

Pertanto ben n. 1.204 professionisti hanno regolarizzato la loro posizione.



Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta la necessità che il Consiglio deliberi al più presto di riconvocare n. 116 professionisti.

Il Consiglio prende atto e fissa per l'adunanza del 23 luglio 2015 alle ore 16.00 la data di convocazione degli iscritti ancora morosi; la convocazione avverrà via PEC (per coloro che l'hanno comunicata) ovvero con raccomandata con a.r.

Delega il Consigliere Segretario Di Tosto a verificare lo stato delle procedure di irreperibilità e di sospensione degli avvocati morosi.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che a seguito del passaggio alla contabilità ordinaria dell'Ordine, si rende necessario assicurare un periodo di assistenza specifica svolta da una figura professionale all'uopo dedicata, per l'avviamento e il training del personale dipendente preposto, a tal fine la Società (omissis) ha presentato un preventivo di euro (omissis) mensili oltre IVA fino a (omissis) (ad eccezione di (omissis)).

Il Consigliere Condello esprime voto contrario trattandosi di spese straordinarie.

Il Consiglio approva trattandosi di attività indifferibile ed urgente nei limiti di euro (omissis) mensili oltre IVA.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che si rende necessario conferire idonea autorizzazione al Funzionario Responsabile del Dipartimento Amministrazione, Signor (omissis), ad operare sul nuovo conto bancario n. (omissis) della Banca Nazionale del Lavoro appositamente aperto per la gestione dei contributi riscossi tramite bollettino MAV. Pertanto chiede al Consiglio di deliberare a tale fine.

Il Consiglio approva, autorizzando il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti a conferire in favore del Funzionario dell'Ufficio Amministrazione, Signor (omissis), la necessaria autorizzazione ad operare sul conto corrente bancario presso la B.N.L., così come peraltro già avviene per l'Unicredit.

Conto consuntivo dell'anno 2014 e bilancio preventivo per l'anno 2015: discussione e approvazione

- Il Consigliere Tesoriere Galletti con riferimento alla delibera della scorsa adunanza con la quale i Consiglieri sono stati invitati a visionare ed ad estrarre copia delle documentazioni contabili giustificative del conto consuntivo 2014 e del bilancio preventivo 2015, formulando eventuali osservazioni al Responsabile del procedimento Signor (omissis) entro il 19 maggio 2015, al fine di fissare l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo per l'odierna adunanza, riferisce che il Consigliere Condello ha chiesto all'Ufficio Amministrazione copia degli atti e dei documenti giustificativi su pen-drive e non è poi passato a ritirarla presso l'Ufficio, mentre il Consigliere Stoppani, assente alla scorsa adunanza, ha chiesto alla Segreteria –con mail del 18 maggio, ore 20.03– la trasmissione del testo contenente le suddette documentazioni che le è stato prontamente inviato in data 19 maggio alle ore 11.13 appena trasformato in formato pdf dall'Ufficio Amministrazione.

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che non è pervenuta nessuna osservazione da parte dei Consiglieri e distribuisce la versione definitiva del conto consuntivo del 2014 e del bilancio preventivo 2015, chiedendone l'approvazione.

Il Consigliere Domenico Condello con riferimento al bilancio consuntivo relativo alle attività istituzionali, rilevato – che il Consigliere Tesoriere Galletti aveva, all'inizio del 2014, anticipato una



probabile riduzione del passivo previsto nel bilancio preventivo a suo tempo presentato; - che invece il bilancio consuntivo riporta lo stesso passivo previsto nel bilancio preventivo, al quale bisognerà aggiungere l'importo di euro 268.900 come comunicato dallo stesso Consigliere Tesoriere in una precedente adunanza circa la necessità di stralciare detto importo perchè costituito da quasi tutti crediti inesigibili; - che allo stato la politica economica sostenuta dal Consigliere Tesoriere unitamente al Presidente Vaglio e al Segretario Di Tosto ha causato all'Ordine degli Avvocati di Roma una diminuzione, in solo due anni, delle riserve attive accumulate negli anni precedenti dalla oculata gestione dei contributi versati per complessivi euro 1.500.000 circa ai quali bisognerà aggiungere quasi certamente 268.900 euro per crediti inesigibili; - che la bozza del bilancio consuntivo consegnata ai Consiglieri non contiene "il rendiconto finanziario dell'attività istituzionale"; - che inoltre non è stata consegnata la relazione relativa alla verifica della regolarità della gestione patrimoniale e non è pervenuta ad oggi nessuna comunicazione dal Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Presidente del Tribunale; - che il Consigliere Tesoriere Galletti, probabilmente dopo aver preso atto della disastrosa situazione contabile dell'Ordine, causata dalla errata impostazione, situazione che avrebbe comportato ulteriore 800.000 euro circa di passività anche per il 2015 ha proposto all'assemblea l'aumento dei contributi degli avvocati cassazionisti (da 150 a 200), degli avvocati (da 110 a 135), dei praticanti abilitati (da 60 a 75) e dei praticanti (da 50 a 70); il Consigliere Condello esprime pertanto voto contrario all'approvazione del bilancio consuntivo 2014 in conformità a quanto fatto per il precedente Bilancio 2013 e invita il Consigliere Tesoriere Galletti, il Presidente Vaglio ed il Consigliere Segretario Di Tosto, in considerazione di quanto rilevato in premessa, a rassegnare le dimissioni dalle cariche istituzionali. Il Consigliere Condello chiede, infine, al Consiglio di inserire nell'o.d.g. della assemblea straordinaria il seguente punto – aumento del fondo acquisto sede previsto da una precedente delibera con i residui attivi ancora in cassa ed ammontanti ad euro 2.000.00 circa per consentire l'acquisto della sede per un totale di circa 3.200.000.

Il Consigliere Condello evidenzia che l'approvazione da parte dell'assemblea di detta proposta determina una disponibilità di una rilevante somma alla quale aggiungere la eliminazione dei prezzi passivi pagati e delle somme versate per l'uso dei teatri.

Il Consigliere Condello, con riferimento al bilancio consuntivo relativamente all'attività dell'Organismo di Mediazione rileva – che anche nel 2014 l'Organismo di Mediazione Forense, a causa della errata organizzazione e gestione, ha determinato un elevato passivo a cui presumibilmente si dovranno aggiungere i 265.900 per crediti inesigibili; - che tutto ciò è stato causato da una errata programmazione e da una conseguente situazione disastrosa dal punto di vista amministrativo. Aver abbandonato il sistema informatico in fase di stesura nel precedente biennio ed aver utilizzato personale per la esecuzione delle attività è stata una delle cause che ha portato al disastro economico dell'Organismo di Mediazione Forense, unico forse in Italia ad aver accumulato alcune centinaia di euro di passività; il Consigliere Condello ribadisce – che è necessario un Organismo di Mediazione degli Avvocati, con mediatori avvocati ma deve essere efficiente e qualificato.

Il Consigliere Condello rilevata la riproposizione anche per il 2014 di una disastrosa situazione economica invita il Consigliere responsabile dell'Organismo di Mediazione e tutti i coordinatori a dare le dimissioni ed in mancanza chiede al Consiglio di deliberare la revoca. Chiede al Consiglio di inserire nell'o.d.g. della prossima assemblea degli Avvocati il seguente punto all'o.d.g. – trasformazione dell'Organismo di Mediazione Forense in Fondazione con bilancio autonomo e con un autonomo consiglio direttivo composto dai mediatori iscritti all'Organismo con poteri di autogestione



e con partecipazione di un solo rappresentante del Consiglio (Consigliere). La delibera positiva da parte dell'assemblea consentirà di costituire un ente autonomo autogestito dagli stessi mediatori.

Il Presidente Vaglio dichiara espressamente che è del tutto falsa l'affermazione del Consigliere Condello secondo cui per l'anno 2015 siano stati aumentati i contributi di iscrizione all'Ordine. Ricorda che per i due anni 2013 e 2014 il Consiglio aveva deliberato di ridurre temporaneamente il contributo del 30% rispetto a quello ordinario. Nel 2015, invece, nonostante residuasse ancora una notevole giacenza liquida inutilizzata ed accumulata a spese degli iscritti ed in violazione della legge che prevede la riscossione del solo importo necessario al raggiungimento del pareggio di bilancio, non è stato possibile assumere un analogo provvedimento di riduzione del contributo proprio a causa del ricorso al Tar contro il regolamento elettorale proposto dal Consigliere Stoppani e nel quale il Consigliere Condello è intervenuto ad adiuvandum, che ha costretto il Consiglio ad operare in prorogatio e, quindi, a non poter assumere tale rilevante decisione di ridurre il contributo. Di conseguenza, non vi è stata alcuna delibera di aumento del contributo, ma al contrario, per colpa proprio del Consigliere Condello, non è stato possibile deliberare anche per l'anno 2015 una riduzione dello stesso, che pertanto è rimasto invariato rispetto a quello del 2012.

Il Consigliere Tesoriere Galletti ringrazia il Consigliere Condello per le osservazioni critiche al bilancio (sia pure tardive, poiché sollevate soltanto in data odierna) e chiarisce che il bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015 erano stati puntualmente distribuiti ai Consiglieri presenti alla scorsa adunanza e, dunque, era onere degli assenti informarsi e presentare eventuali osservazioni nel termine all'uopo fissato dal Consiglio. Peraltro, con mail della Segreteria del 18 maggio 2015 tutti i Consiglieri erano stati richiamati al rispetto del termine in questione e si riserva ulteriori approfondimenti contestando da subito l'affermazione del Consigliere Condello relativa a presunti aumenti dei contributi iscrivizionali a carico degli Iscritti.

Il Consigliere Conte, in considerazione della circostanza che vedeva esso Consigliere Conte assente alla scorsa adunanza, e riguardo al fatto che solo, in data odierna, ha ricevuto la "bozza" del conto consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015, vieppiù, sentita la relazione del Consigliere Condello che ha dipinto uno scenario "CATASTROFICO" immaginando che se esso Consigliere Condello ha espresso tale giudizio sul Bilancio avrà letto con attenzione la documentazione offerta dal Tesoriere Galletti, pertanto il Consigliere Conte chiede di rinviare l'approvazione del punto 6 dell'odierno verbale ad altra adunanza, al fine di consentire ad esso Consigliere Conte di studiare compiutamente al carteggio oggi ricevuto dal Tesoriere Galletti. Il Consigliere Conte, ad oggi, non è in grado di formulare alcun voto e chiede di rinviare l'odierno punto o.d.g.

Il Consigliere Conte chiede la relazione – in bozza – dei revisori dei Conti come avvenne in passato.

Il Consigliere Conte chiede di convocare il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti davanti al Consiglio.

Il Consigliere Cassiani ritiene che la dichiarazione del Consigliere Condello sia infondata ed ingenerosa. Precisa che i contributi non sono mai stati aumentati ma semmai sono ritornati al livello ordinario e cioè quello precedente alla delibera di riduzione che non è stato possibile reiterare in regime di prorogatio.

Aggiunge che definire disastrosa la situazione economica e chiedere le dimissioni delle cariche costituisca un fatto veramente grave ed assolutamente ingiusto rispetto alla meritoria attività svolta dal Consiglio e dalle tre cariche che lo rappresentano.



In ordine alle presunte criticità sollevate, il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta quanto segue:

- ◆ Il passivo del 2014 è pari a complessivi euro 809.269 (compresa l'attività di mediazione) dovuti per la delibera unanime del Consiglio di ridurre nel 2013 e nel 2014 i contributi iscrizionali a beneficio dei colleghi ed è addirittura inferiore alla perdita preventivata ed approvata dall'assemblea degli avvocati romani nel bilancio preventivo 2014 per euro 823.510; appare, dunque, singolare che il Consigliere Condello si dolga del risparmio di euro 14.241 conseguito dal Consiglio a fronte delle maggiori perdite già autorizzate dall'assemblea.
- ◆ Con delibera del 5 marzo 2015 il Consiglio ha approvato lo stralcio dei crediti iscrizionali per euro 523.350 e, dunque, di ciò è già stato tenuto conto nella predisposizione del preventivo del 2015.
- ◆ Con delibera del 26.3.2015 il Consiglio ha approvato lo stralcio dei crediti ritenuti inesigibili per l'attività di mediazione per euro 268.907 e, dunque, detto importo è stato considerato nel preventivo 2015.
- ◆ Né il Consigliere Tesoriere Galletti ha proposto, né il Consiglio ha deliberato l'aumento della contribuzione a carico degli iscritti, anzi con delibera unanime del Consiglio del 18.4.2013 questa è stata ridotta per gli anni 2013 e 2014 e, per l'anno corrente, la misura della contribuzione è rimasta quella ordinaria, senza aumenti di sorta.
- ◆ Quelle che il Consigliere Condello definisce le "riserve attive" dell'Ordine sono state ridotte nel 2013 (come approvato dall'assemblea degli avvocati romani in sede preventiva e consuntiva) e nel 2014 (come approvato dall'assemblea degli avvocati romani in sede preventiva) per euro 637.485 nel 2013 ed euro 809.269 nel 2014 proprio per delibera unanime del Consiglio di riduzione dei contributi degli iscritti e non certo per una politica di bilancio errata o disastrosa. Peraltro, l'art. 29 co. 4 della L. 247/2012 impone che la misura della contribuzione garantisca il pareggio di bilancio del Consiglio. Del resto, già il D. Lgs. Lgt. 382/1944 prevedeva la possibilità di fissare una tassa annuale a carico degli iscritti "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese" e, dunque, era errata la previsione di avanzi di bilancio abnormi costruiti imponendo inutili sacrifici ed esborsi agli Iscritti.
- ◆ La relazione del collegio dei revisori legali perverrà non appena costoro la forniranno e, comunque, in termine utile per l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
- ◆ In tutte le precedenti occasioni, i revisori hanno fornito il loro parere dopo l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio (in data 9 giugno 2014, 16 maggio 2013, 30 marzo 2011, 29 aprile 2010, 27 febbraio 2009, 30 aprile 2008, 3 aprile 2007, 13 giugno 2006, 5 maggio 2005).
- ◆ L'assetto organizzativo dell'ente di mediazione è lo stesso che era stato impresso dal primo Coordinatore, Consigliere Condello, con gli aggiustamenti resi necessari dalle modifiche legislative e regolamentari intercorse, nonché dalla necessità di procedere a riformare prassi all'evidenza errate quando non addirittura illegittime (come nel caso degli omessi versamenti dell'IVA).
- ◆ Il bilancio è stato predisposto secondo la disciplina codicistica e come previsto dal regolamento di contabilità del quale per la prima volta quest'anno il Consiglio, proprio su proposta del Consigliere Tesoriere Galletti, si è finalmente dotato ed in senso conforme alle indicazioni dei revisori legali nominati dal Presidente del Tribunale.



Il Consigliere Segretario Di Tosto rileva che storicamente il bilancio consuntivo e preventivo sono sempre stati approvati prima dal Consiglio e successivamente inviati al Collegio dei Revisori dei Conti per la successiva relazione da sottoporre all'assemblea congiuntamente al bilancio.

Il Consigliere Segretario Di Tosto ribadisce che all'adunanza del 14 maggio 2015 è stato consegnato a tutti i presenti dal Consigliere Tesoriere il prospetto del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Successivamente l'Ufficio di Segreteria ha inviato un'email a tutti i Consiglieri ricordando di inviare eventuali note e osservazioni al funzionario responsabile del dipartimento amministrazione.

Pertanto, il Consigliere Segretario Di Tosto propone di procedere con la votazione per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Presidente Vaglio chiede altresì che vengano inseriti nell'ordine del giorno dell'Assemblea tutte le altre questioni che possano comportare delle spese per l'Ordine.

Il Consiglio approva, all'unanimità, il conto consuntivo dell'anno 2014 ed il bilancio preventivo per l'anno 2015. Delibera di trasmettere al Collegio dei Revisori Legali e di pubblicare il documento in evidenza sul sito istituzionale. Dispone la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 25 giugno 2015 alle ore 13.00. Dispone l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea anche dei seguenti argomenti:

- assunzione personale a tempo determinato;
- ristrutturazione bagni riservati agli Avvocati negli Uffici del Giudice di Pace civile e penale di Roma;
- acquisto e rinnovo tramite Ordine di tutte le pec per gli iscritti e del sistema per la fatturazione elettronica.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva dovendosi svolgere l'Assemblea entro il mese di giugno c.a.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la segnalazione pervenuta in data (omissis) dell'Avv. (omissis) e dell'Avv. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) è iscritto nell'Albo degli Avvocati di (omissis);

delibera

di inviare il fascicolo n. (omissis) all'Ordine degli Avvocati di (omissis) per competenza.

P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la decisione n. (omissis) del (omissis) con la quale è stata deliberata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi quattro nei confronti dell'Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) risulta già sospesa dall'esercizio della professione forense, a tempo indeterminato, a far data dal (omissis);

delibera

di passare "agli atti" il procedimento disciplinare n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), concluso in data (omissis) con decisione di sospensione dall'esercizio professionale per mesi quattro,



con riserva di eseguire il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione relativo alla decisione sopraindicata.

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta dal Presidente della Corte di Appello di Roma, Dott. Luciano Panzani, la richiesta di indicare i nominativi di un Componente Effettivo e di uno Supplente per la composizione della Commissione per i CTU – Anno 2015/2016.

Il Presidente Vaglio propone il Consigliere Segretario, Avv. Pietro Di Tosto quale Componente Effettivo ed il Consigliere, Avv. Aldo Minghelli quale Componente Supplente.

Il Consiglio approva.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

Il Consigliere Galletti:

- vista l'istanza di parere n. (omissis) presentata dall'Avv. (omissis) nei confronti dell'assistito (omissis);
 - vista la memoria procedimentale con allegati prodotta dall'Avv. (omissis) in data (omissis) per conto di (omissis) rispetto alla quale l'Avv. (omissis) non ha dato riscontro;
 - visto il parere di congruità espresso dal Consiglio all'adunanza del (omissis) per complessivi euro (omissis);
 - vista l'istanza di riesame con gli allegati depositata il (omissis) dall'Avv. (omissis) per conto di (omissis) rispetto alla quale l'Avv. (omissis) non ha dato riscontro;
 - sentite le parti nel corso della comparizione del (omissis) dinanzi al Consigliere Istruttore per il procedimento di riesame, dove è stato concesso alle parti l'accesso agli atti e la possibilità di depositare note ulteriori nel termine di (omissis);
 - viste le note prodotte in data (omissis) dall'Avv. (omissis) per conto di (omissis) con l'allegata proposta di definizione bonaria del procedimento e della lite civile *medio tempore* pendente mediante il pagamento della somma onnicomprensiva di euro (omissis) in favore dell'Avv. (omissis);
 - visto che l'Avv. (omissis) non ha depositato nel termine pure all'uopo concesso note difensive, né ha allegato alcunché;
 - ritenuto, dunque, che con riferimento all'istanza di riesame del (omissis) deve ritenersi: che 1) nessun importo per diritti è stato liquidato dal Consiglio, né può essere liquidato, essendo i medesimi importi determinati in misura fissa; 2) nulla è dovuto per la fase di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché non è stato documentato nel corso del procedimento di riesame (neppure nei termini all'uopo concessi a seguito dell'audizione in contraddittorio) lo svolgimento di detta attività; 3) non è dovuto l'incremento del 30% dei compensi per la particolare complessità della causa, essendo questa soltanto stata dedotta nella notula depositata, ma non illustrata o documentata altrimenti dall'Avv. (omissis) nel corso del procedimento;
 - ritenuto, dunque, di doversi fornire un opinamento che sia conforme ai citati e motivati parametri di giudizio:
- esprime parere favorevole per la liquidazione della somma per euro (omissis) in riforma parziale del parere già reso per l'importo di euro (omissis) e, dunque,

Il Consiglio



ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità sui compensi per euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note sui compensi per euro (omissis).

Comunicazioni dei Consiglieri

– Il Consigliere Cassiani comunica di aver esaminato le ulteriori richieste di permesso di parcheggio nell'area della Città Giudiziaria di P.le Clodio pervenute da parte di alcuni Iscritti con gravi problemi di salute, corredate da idonea documentazione medica a supporto, come da separata relazione.

Il Consigliere Cassiani chiede che il Consiglio deliberi in merito.

Il Consiglio approva le valutazioni espresse dal Consigliere Cassiani ed autorizza la concessione dei permessi di parcheggio ai Colleghi che ne hanno fatto richiesta, stante le gravi e documentate patologie cliniche.

– Il Consigliere Mazzoni riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, depositata in data (omissis), alla quale è stata allegata l'ordinanza del Giudice di Pace di Milano, Avv. (omissis), relativa al giudizio n. (omissis), dove la stessa è costituita in difesa di una delle parti.

Nella predetta ordinanza il Giudice di Pace di Milano, al di là delle estemporanee valutazioni circa le modalità di esercizio del diritto di difesa, ha attribuito all'Avv. (omissis) **“una prassi comportamentale estranea alla deontologia dell'Avvocatura di Milano“**.

La Collega evidenzia la gravità di tale valutazione che induce a far ritenere che le norme deontologiche non abbiano una portata generale e quindi siano rivolte a tutti gli Avvocati in quanto tali, bensì a prassi comportamentali deontologiche diverse a seconda dell'Avvocatura territoriale di appartenenza con il chiaro intento di far intendere, nel caso di specie, sul presupposto dell'iscrizione della stessa presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, che nel Foro romano si adotterebbero prassi deontologiche meno “virtuose“ rispetto all'Avvocatura di Milano, direttamente richiamata.

Il Consigliere Mazzoni ritiene che l'affermazione del Giudice di Pace di Milano, peraltro espressa in un atto giudiziario, leda il prestigio dell'Avvocatura romana unitamente a quello dell'Avvocatura milanese e chiede di trasmettere la presente delibera, unitamente alla nota dell'Avv. (omissis) e all'ordinanza in parola, all'Ordine degli Avvocati di Milano, al Referente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano per le opportune valutazioni.

Il Consiglio dispone di trasmettere la presente delibera, unitamente alla nota dell'Avv. (omissis) e all'ordinanza in parola, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ai fini del suo invio al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Milano, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano per le opportune valutazioni, dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

– L'Avv. (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico, depositata in data (omissis), avente ad oggetto la possibilità di stipulare con il proprio cliente un accordo avente ad oggetto gli



onorari professionali. In particolare, l'Avv. (omissis), difensore di Patronati per la presentazione di ricorsi per il riconoscimento dell'invalidità civile, in uno alla richiesta di parere, ha allegato una bozza di mandato in cui viene contrattualizzato l'impegno da parte del Cliente a corrispondere al Professionista gli onorari solo a causa vinta nella percentuale degli eventuali arretrati corrisposti. Da ultimo, in caso di revoca del mandato e/o abbandono del giudizio, viene altresì prevista la corresponsione a favore del Professionista dell'importo di €(omissis) a titolo di rimborso forfettario.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica,

Osserva

- l'art. 25 del Nuovo Codice Deontologico Forense, rubricato " *Accordi sulla definizione del compenso*" statuisce:

"1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi."

il sopra citato articolo altro non rappresenta che la ricezione dei precetti di cui all'art. 13 Legge n. 247/2012 Legge Professionale Forense "Conferimento dell'incarico e compenso", in cui viene previsto:

2. "Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa."

il patto di quota di lite può anche trovare " *la sua aberrazione discendente dalla circostanza che la stipulazione e conclusione non sono a monte dell'incarico professionale, ma a valle, ad incarico pressochè terminato quando l'an ed il quantum della fattispecie contenziosa sono stati di fatto delineati in entrambe le sue componenti.* " (primo comma della pag. 17 della sentenza del CNF del 25 maggio 2013, n.225);

dalle norme sopra citate non sussiste dubbio alcuno in ordine all'attualità del divieto di un compenso rappresentato da crediti litigiosi, nonché del divieto di un compenso che si rapporti al risultato ed all'esito della lite, quando esso sia costituito da una parte o una quota dei beni o dei crediti oggetto della controversia;

il divieto del patto di quota lite deve attenersi solo alla *res litigiosa*, dovendosi intendere con tale ultima locuzione giuridica, esclusivamente " *i diritti su cui è sorta la contestazione*";



infatti, secondo il CNF, la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi, ma non al risultato;

la Suprema Corte di Cassazione ha espressamente considerato che *“l’interpretazione - offerta dal CNF - ha dalla sua, oltre che la conformità al dato letterale, anche la coerenza con la ratio del divieto, dal momento che accentua il distacco dell’avvocato dagli esiti della lite, diminuendo la portata dell’eventuale commistione di interessi quale si avrebbe se il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, all’esito della lite, con il rischio così della trasformazione del rapporto professionale da rapporto di scambio a rapporto associativo”* (Cass. s.u. 25/11/2014 n. 25012);

la ratio di quanto sopra è rappresentata dalla circostanza secondo la quale il fondamento del divieto del patto di quota lite è rinvenibile nell’esigenza di tutelare l’interesse del cliente e la moralità della professione forense: quest’ultima, infatti, risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui nell’accordo sul compenso sia ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione richiestagli. (cfr. Cass. 13 maggio 1976, n. 1701; 19 novembre 1997, n. 11485; S.U. 21 dicembre 1999, n. 919);

pertanto, il c.d. “patto di quota lite” si estrinseca in almeno due casi: il primo, che costituisce il massimo coinvolgimento del professionista ed è deontologicamente vietato, consiste nell’accordo per cui il compenso corrisponda a parte dei beni o dei crediti oggetto della lite; il secondo, più sottile e consentito con le dovute cautele, è il caso in cui il compenso sia correlato in percentuale al risultato pratico dell’attività svolta;

in definitiva, dunque, la possibilità di pattuire compensi parametrati al risultato economico della lite, bene fungibile, si accompagna all’introduzione di particolari cautele sul piano deontologico, tese a prevenire il rischio di abusi commessi a danno del cliente;

da tutto quanto sopra dedotto appare la volontà del legislatore di evitare le ipotesi di pattuizione che rendano partecipe l’avvocato delle sorti della lite, cioè condizioni il compenso al risultato e al bene materiale o al credito formanti oggetto della causa,

ritiene

che l’istante, nell’attenersi a quanto sopra rappresentato, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

– L’Avv. (omissis) ha avanzato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), a seguito di invito da parte della Polizia Giudiziaria a rendere dichiarazioni, in qualità di persona informata sui fatti, in merito ad una vicenda riguardante una persona da lui stesso assistita, in base ad un asserito mandato difensivo ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., la quale intende conservare l’anonimato.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, Coordinatore del Settore Deontologia,
osserva

- il mandato in favore dell’avvocato, oltre ad essere preciso e determinato, deve essere conferito da persona individuata nelle sue generalità. In base anche all’art. 391 nonies, *“Attività investigativa preventiva”* comma 2, c.p.p., lo stesso è rilasciato con sottoscrizione autenticata dall’avvocato;

- l’art. 622 c. p. *“Rivelazione di un segreto professionale”* punisce *“ chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto;*



- l'art. 200 c.p.p., “*Segreto professionale*” recita: “*Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvo i casi in cui hanno obbligo di riferire all'autorità giudiziaria*”;
- l'art. 13 del c. d. f. “*Dovere di segretezza e riservatezza*” stabilisce: “*L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.*”;
- l'art. 6, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*” rispecchia il suddetto art. 13 del c. d. f.;
- l'art. 28 di detto codice “*Riserbo e segreto professionale*”, comma 4, prevede “*E' consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra (segretezza e massimo riserbo sull'attività prestata e le informazioni ricevute in virtù del mandato difensivo) qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato*”;

ritiene

che l'avvocato debba attenersi ai principi normativi sopra esplicitati, valutando se riferire alla Polizia Giudiziaria in merito ai fatti di cui è a conoscenza circa l'identità dell'autore del delitto, ferme restando le disposizioni contemplate dall'art. 378 c. p. “*Favoreggiamento personale*”.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), in merito all'applicabilità, o meno, del comma 5 dell'art. 24 (“*Conflitto di interessi*”) del Codice Deontologico Forense anche alla diversa fattispecie disciplinata dall'art.68 (“*Assunzione di incarichi professionali contro una parte già assistita*”) del Codice Deontologico Forense.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Aldo Minghelli, quale coordinatore del Settore Deontologia,
osserva

- Il quesito formulato ha ad oggetto il dubbio interpretativo inerente l'eventuale applicabilità, anche alla fattispecie disciplinata dall'art. 68 CDF (“*assunzione di incarichi contro una parte già assistita*”), della previsione contenuta nell'art. 24 comma 5 CDF che estende il relativo dovere di astensione anche all'ipotesi in cui “*le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale*”.

Devesi preliminarmente evidenziare come il dubbio sollevato appaia sicuramente plausibile in considerazione del dato oggettivo che tale estensione di cui all'art. 24 comma 5, non risulta esplicitata, né espressamente richiamata all'art. 68.

Ai fini di una corretta risposta al quesito non si può, pertanto, prescindere da una specifica indagine esegetica delle norme in esame, ritenendosi opportuno svolgere all'uopo le seguenti premesse in ordine sia al succedersi delle modifiche del Codice Deontologico Forense, sia alla *ratio* ispiratrice delle stesse, sia infine all'evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato in particolare



l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione circa l'individuazione degli esatti limiti applicativi della norma in tema di conflitto di interessi:

- Innanzitutto va chiarito che, stante la recente approvazione del nuovo Codice Deontologico Forense (nel quale è stata mutata la collocazione ed in parte il contenuto delle norme interessate), l'attività di interpretazione *de qua*, per ciò che concerne in particolare l'approfondimento di carattere giurisprudenziale e/o dottrinario, non può che fare riferimento alle pronunce relative al contenuto degli articoli 37 e 51 precedente CDF, corrispondenti rispettivamente agli attuali articoli 24 e 68.

- In secondo luogo va evidenziato come alla *ratio* del precedente art. 37 e conseguentemente a quella dell'attuale art. 24, possa essere riconosciuta, in tema di conflitto di interessi, una rilevanza di carattere generale (Cass. S.U. n.134/2006).

- Inoltre, riveste valenza significativa, ancorché non determinante ai fini che ci occupano, il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il conflitto di interessi deontologicamente rilevante è anche quello solo potenziale. A tale riguardo si osserva come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione siano state caratterizzate da una interessante evoluzione atteso che si è passati da un primo orientamento (riferito al testo allora in vigore che ha poi subito diverse, parziali rivisitazioni) che attribuiva rilievo al conflitto solo se effettivo e non potenziale (Cass. S.U. n.645/1993 e Cass. S.U. n.14619/2002) ad una posizione intermedia che, invece, ravvisava la sufficienza del conflitto anche solo potenziale (Cass. S.U. n.134/2006), sebbene limitatamente al solo caso specifico - attinente l'ambito familiare - esplicitato al II canone complementare dell'art. 37 allora vigente (versione del CDF ante modifica del Gennaio 2006); ciò fino ad arrivare, dopo ulteriori cinque anni, alla consacrazione di un'evidente inversione di tendenza che ha portato a ritenere sempre deontologicamente rilevante (quindi anche al di là del delicato ambito familiare) il conflitto di interessi anche solo potenziale (Cass. S.U. n.22882/2011), in linea con un'interpretazione più rigorosa della norma, ribadita anche dal Consiglio Nazionale Forense (sentenza del 15.12.2011 n.199). In particolare le S.U. della Suprema Corte di Cassazione, con la richiamata pronuncia, hanno statuito che: *“l'art.37 cdf mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti d'interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato... è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato”*.

Sulla scorta di tali doverose premesse, al fine di fornire una risposta il più possibile equilibrata al quesito posto, stante la ricorrenza di elementi argomentativi sostenibili a favore delle due contrapposte soluzioni interpretative, si ritiene opportuno esaminare in sequenza entrambe le prospettive opzionabili.

Secondo un primo punto di vista, va dato atto di come l'eventuale tesi che dovesse propendere per un'interpretazione meno rigorosa delle norme *de quibus* (e quindi per la non estendibilità del relativo dovere di astensione anche alla fattispecie di cui all'art.68) potrebbe trovare supporto nelle seguenti considerazioni:

a) Innanzitutto potrebbe ritenersi plausibile invocare la necessità di un'interpretazione tassativa in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia deontologica / disciplinare, valorizzando, quindi, l'assenza, all'interno dell'attuale art. 68, sia di una disposizione simile a quella del comma 5 dell'art. 24, sia di un esplicito richiamo a quest'ultimo;



b) in secondo luogo, tale impostazione potrebbe trovare una qualche conferma, seppur indiretta, nella diversa collocazione delle due norme all'interno del nuovo Codice Deontologico Forense, atteso che l'art.24 è posizionato all'interno del "Titolo II", rubricato "rapporti con il cliente e con la parte assistita", mentre l'art. 68 è collocato nel "Titolo V", "rapporti con terzi e controparti"; da tale dato fattuale si potrebbe desumere o comunque ipotizzare una presunta diversità di funzione delle due norme, sostenendo che la prima avrebbe la finalità di tutelare specificamente la parte attualmente assistita, mentre la seconda andrebbe inquadrata nell'ambito della tutela dell'ex cliente, utilizzando quindi la diversità concettuale delle due fattispecie come giustificativo per l'eventuale disparità di trattamento.

In base a quanto sopra, volendo negare che la portata generale della disposizione sul conflitto d'interessi (art. 24) possa esorbitare i limiti del relativo Titolo, espandendosi anche all'ambito di applicabilità delle norme di un Titolo diverso, si potrebbe quindi arrivare ad interpretare la scelta del Legislatore Deontologico nel senso di limitare l'estensione in parola alle sole fattispecie che ricadono sotto la diretta previsione dell'art.24.

In senso contrario, dato atto di quanto sopra e ferma restando la sostenibilità di tale prima impostazione, non si può però sottacere come, sotto una differente e più prudente prospettiva, sia sicuramente possibile giungere ad una conclusione diametralmente opposta alla luce dei seguenti, diversi e probabilmente preponderanti, elementi argomentativi:

a) *In primis* la mancata esplicita previsione dell'estensione in parola all'interno dell'art.68, potrebbe giustificarsi semplicemente con la portata di carattere generale dell'art. 24 che l'avrebbe, quindi, resa superflua;

b) in tal senso, infatti, si potrebbe osservare come la diversa collocazione delle due norme avrebbe una rilevanza solo formale e non sostanziale ed il rilievo della diversa "funzione" e/o "finalità" di tali disposizioni sarebbe sostenibile al limite solo relativamente alla prima parte del primo comma dell'art.24 ma non all'intera disposizione, atteso che la stessa riveste una portata ben più ampia se si considera sia che il dovere di astensione riguarda anche l'eventuale interferenza "*con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale*" (seconda parte del comma 1), sia il riferimento al generale dovere di conservare la propria indipendenza e libertà (comma 2), sia soprattutto la ravvisabilità del conflitto di interessi anche in tutti i casi in cui "*il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico*" (comma 3).

c) proprio la parziale sovrapposibilità, o comunque il collegamento concettuale evincibile tra il tenore del citato comma 3 dell'art.24 ed il comma 3 dell'art.68 - che recita: "*In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito*" -, depone in senso contrario rispetto alla tesi che vorrebbe distinguere nettamente l'ambito di applicazione ed operatività delle due norme al fine di giustificare l'eventuale disparità di trattamento, essendo evidente come la violazione del segreto sulle informazioni ricevute da un cliente e/o l'utilizzazione impropria di notizie acquisite in forza di un precedente mandato, possa riverberarsi in modo analogo in entrambe le fattispecie;

d) in conclusione, in base a tale seconda impostazione, non sembrerebbe giustificabile l'eventuale disparità di trattamento che potrebbe scaturire dalla mancata estensione dei divieti previsti al comma 5 dell'art.24 ("*avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non*



occasionale”) anche all’ipotesi di cui dall’art. 68, laddove tra le due fattispecie sembrerebbe ravvisabile, almeno in parte, un’identità di *ratio* rappresentata dalla necessità di tutela assoluta delle informazioni ricevute, specie al fine di evitare che *“la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente”*; previsione questa esplicitata al comma 3 dell’art.24 ma sicuramente, o quantomeno plausibilmente, ravvisabile anche alla base del citato comma 3 dell’art.68.

Alla luce di quanto sopra, ferma restando l’astratta sostenibilità di entrambe le interpretazioni in mancanza di elementi ermeneutici del tutto dirimenti in un senso o nell’altro, in considerazione del solco tracciato dal CNF in ordine alla necessità di un approccio scrupoloso e quindi di un’interpretazione il più possibile rigorosa delle norme deontologiche, tenuto conto dell’ormai consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione relativamente alla indubbia e generalizzata rilevanza di un conflitto di interessi anche solo potenziale e valutata, altresì, l’eventuale ingiustificata disparità di trattamento che potrebbe derivare da una diversa soluzione interpretativa, si ritiene che si possa propendere - fatte salve diverse eventuali valutazioni in ordine alle peculiarità dei singoli casi concreti - per la seconda impostazione che predilige l’estendibilità del divieto di cui al comma 5 dell’art.24 anche all’ambito di applicabilità dell’art. 68 Codice Deontologico Forense,

ritiene

che l’istante possa trovare nelle considerazioni e nei richiami normativi e giurisprudenziali sopra esposti, adeguata risposta al quesito formulato relativamente ai possibili margini interpretativi delle regole deontologiche in questione.

– Il Consigliere Minghelli comunica che ha organizzato, per il 3 giugno 2015 dalle ore 13.00 alle ore 16.00 nell’Aula Avvocati, la presentazione del volume *“Commentario al Codice Deontologico forense”*. L’evento sarà presieduto dal Presidente, Avv. Mauro Vaglio, che rivolgerà ai partecipanti l’indirizzo di saluto, dal Consigliere Segretario, Avv. Pietro Di Tosto, e dal Consigliere Tesoriere, Avv. Antonino Galletti.

Lo stesso Consigliere Minghelli presenterà il volume.

Sono previsti, inoltre, gli interventi del Prof. Avv. Antonio Caiafa e degli Avv.ti Renato Tobia e Paolo Tombolini.

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi deontologici.

Il Consiglio prende atto e approva.

– Il Consigliere Minghelli comunica che ha organizzato, per il 10 giugno 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nell’Aula Avvocati dell’Ordine, il convegno sul tema *“Il terrorismo internazionale”*. L’evento sarà presieduto dal Presidente, Avv. Mauro Vaglio, che rivolgerà ai partecipanti l’indirizzo di saluto. Lo stesso Consigliere Minghelli presenterà l’evento. Sono previsti, inoltre, gli interventi dell’Avvocato Paolo Iafrate e di alcuni appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio prende atto e approva.

Iscrizioni nell’Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

– Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei



Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 9)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 8)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 4)

(omissis)

Modifica cognome da "JAUS RICHIELLO" a "JAUS"

Il Consiglio

- Vista l'istanza presentata in data 5 maggio 2015 dall'Avv. Maria Luisa Jaus Richiello, nata a (omissis) il (omissis), con la quale chiede la modifica del cognome da "Jaus Richiello" a "Jaus";
- Visti i documenti allegati alla pratica di iscrizione ed il codice fiscale dai quali risulta che l'unico cognome indicato è Jaus;
- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del suindicato professionista da "Jaus Richiello" a "Jaus".

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 7)

(omissis)

Reiscrizione praticante abilitato (n. 1)

(omissis)

Abilitazioni (n. 14)

(omissis)

Revoca abilitazione per decorrenza termine (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 3)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 6)



(omissis)

Approvazione del verbale n. 22 dell'adunanza del 14 maggio 2015;

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 22 dell'adunanza del 14 maggio 2015.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 4) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 19 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.A.Me.F. – Associazione Nazionale Avvocati Mediatori Familiari dell'evento, a partecipazione gratuita, *“La gestione delle famiglie difficili: spunti pratici e operativi”*, che si svolgerà il 17 giugno 2015 della durata di tre ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 13 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione A.IM.A. – Amministratori Immobiliari Associati dell'evento, a partecipazione gratuita, *“Progetto tetti puliti ... e non solo”*, che si svolgerà l'8 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione ANER dell'evento, a partecipazione gratuita, *“Il fenomeno Stalking – nuova forma di cannibalismo predatorio”*, che si svolgerà l'8 giugno 2015 della durata di due ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 7 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Nonne Nonni penalizzati dalle separazioni – ONLUS dell'evento, a partecipazione gratuita, *“Case Famiglia: un servizio di sostegno ai genitori in difficoltà?”*, che si svolgerà il 3 giugno 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'APL - Associazione Avvocati per il lavoro dell'evento, a partecipazione gratuita, "*Il riordino delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Prima lettura del decreto attuativo del jobs act*", che si svolgerà il 25 maggio 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 18 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Azione Legale e Puntotelematico IPSI dell'evento a partecipazione gratuita "*Utilizzo Evoluto Polisweb con Arubakey*" che ha avuto inizio il 19 maggio 2015 e che si terrà il 26 maggio; il 3, 10, 17, 23 e 30 giugno; il 7 e 14 luglio 2015 della durata di un'ora per ogni sessione.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario per ogni sessione.

- In data 18 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Azione Legale e Puntotelematico IPSI dell'evento, a partecipazione gratuita, "*PCT – notifiche a mezzo Pec*", che si ha avuto inizio il 19 maggio 2015 e che si terrà il 26 maggio; il 3, 10, 17, 23 e 30 giugno; il 7 e 14 luglio 2015 della durata di due ore per ogni sessione.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per ogni sessione.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CamMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i minorenni, Sezione di Roma dell'evento, a partecipazione gratuita, "*CamMino incontra i CTU: 'cosa resta della P.A.S.?'*", che si è svolto il 20 maggio 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Confcommercio Roma dell'evento, a titolo gratuito, "*Rinunce e transazioni nel diritto del lavoro e la nuova conciliazione 'predefinita' ex art. 6 D.Lgs. n.23/2015*", che si svolgerà il 29 maggio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Corte Suprema di Cassazione dell'evento, a partecipazione gratuita, *"Interpretazione Giurisprudenziale e principio di legalità in materia penale alla luce della sentenza Corte EDU 14 aprile 2015, Contrada c. Italia"*, che si è svolto il 16 aprile 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DEI – Tipografia del Genio Civile dell'evento, a partecipazione gratuita, *"Le occupazioni illegittime – Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico"*, che si svolgerà il 3 giugno 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della DEI – Tipografia del Genio Civile dell'evento, a partecipazione gratuita, *"La conferenza di servizi"*, che si svolgerà il 13 giugno 2015 della durata di due ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 15 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della HDEMIA delle professioni - Centro studi interprofessionali dell'evento, a partecipazione gratuita, *"Job Act ... lo stato dell'arte"* che si svolgerà il 21 luglio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 15 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della HDEMIA delle professioni - Centro studi interprofessionale dell'evento, a partecipazione gratuita, *"Licenziamenti collettivi e procedure di mobilità. Aspetti amministrativi e sindacali"*, che si svolgerà il 17 giugno 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera



di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia dell'evento, a partecipazione gratuita, "*Accordi prematrimoniali e predivorzili: lo stato della giurisprudenza e le prospettive di riforma*", che si svolgerà l'8 giugno 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SSM – Struttura territoriale di formazione del distretto di Roma dell'evento, a partecipazione gratuita, "*La responsabilità sanitaria*" che si svolgerà il 27 maggio 2015 della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Unione Finanziarie Italiane dell'evento, a partecipazione gratuita, "*Nuove disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*" che si è svolto il 21 maggio 2015 della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università telematica Pegaso – Associazione Aliquid Novi dell'evento, a partecipazione gratuita, "*Conoscere i beni confiscati alla criminalità*" che si è svolto il 20 maggio 2015 della durata di otto ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 19 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della View Net Legal NetWork dell'evento, a partecipazione gratuita, "*La codificazione dell'abuso del diritto*", che si svolgerà il 4 giugno 2015 della durata di quattro ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.



- In data 20 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocatura Europea in collaborazione con ADR Institute Organismo ed Ente di Formazione dell'evento, a partecipazione a pagamento, "*Corso obbligatorio di Aggiornamento biennale per il Mantenimento della Qualifica di Mediatore*", che si svolgerà il 12 e 13 giugno 2015 della durata complessiva di diciotto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere diciotto crediti formativi ordinari per l'intero corso suindicato.

- In data 20 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Dottor Antonino Giuffrè Editore S.p.A. dell'evento, a partecipazione a pagamento, "*Corso intensivo di preparazione all'Esame Avvocato 2015*", che si svolgerà dal 12 al 27 giugno; il 3 e 4 luglio; dal 18 al 26 settembre; dal 2 al 24 ottobre, dal 6 al 28 novembre 2015 della durata complessiva di centoventiquattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l. dell'evento, a partecipazione a pagamento, "*La denuncia all'INAIL di malattia professionale*" che si svolgerà il 25 maggio 2015 della durata complessiva di sei ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l. dell'evento, a partecipazione a pagamento, "*L' A B C degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi*", che si svolgerà l'11 e il 12 giugno 2015 della durata complessiva di tredici ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.

- In data 14 maggio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Valor Plus S.r.l. dell'evento, a partecipazione a pagamento, "*L'Assicurazione R.C.A. e Processo – Regole, rischi e strategie dei giudizi risarcitori da circolazione stradale*" che si svolgerà il 29 maggio e il 5 giugno 2015 della durata complessiva di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'intero evento suindicato.



Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Presidente Vaglio, per conto del Consigliere Scialla, vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 130) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 61) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari:
(omissis)